



Comune di Sestu
SETTORE POLITICHE SOCIALI

BANDO

Oggetto: Concessione di contributi integrativi per abbassare l'incidenza dei canoni di locazione sui redditi. Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11. Annualità 2011.

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 07/06/2011 si informano gli interessati che, in ottemperanza alle disposizioni in oggetto, sono disponibili presso l'ufficio del Centralino del Comune i moduli di domanda per richiedere il contributo sui canoni di locazione per l'anno 2011.

Art.1 - Destinatari e requisiti per l'accesso al contributo

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Sestu da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;
- titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di Sestu e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. La locazione deve risultare da un contratto regolarmente registrato e deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo;
- per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in Sardegna (Decreto Legge 25.06.2008 n.112 – Capo IV art.11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.133).

Requisiti di carattere economico

Fascia A

- reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 12.153,18 annui), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74.

Fascia B

- reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore ai limiti sotto indicati, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+19% per un nucleo familiare con 1 o 2 persone, +43% con 3 persone, +67% con 4 persone, e +75% con 5 o più persone) il limite di reddito pari a € 12.943,98 previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata:

Numero componenti nucleo familiare	Limite di reddito
1 o 2 persone	€ 15.403,33;
3 persone	€ 18.509,89;
4 persone	€ 21.616,44;
5 o più persone	€ 22.651,96.

L'ammontare del contributo per coloro che rientrano nella Fascia B non può essere superiore a € 2.320,00.

I limiti di contributo come sopra individuati per la prima e seconda fascia di reddito, saranno incrementati del 25% per i nuclei familiari che includano ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67%, famiglie di carcerati.

Sono esclusi dai benefici:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- i titolari di canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica residenziale.

Art. 2 - Determinazione della situazione economica del nucleo familiare

Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale presentata da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più precisamente, se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2011, occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1; negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Il nucleo familiare, è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Il reddito riferito all'anno 2010 può essere attestato mediante presentazione di fotocopia del modello CUD, del 730 o del modello Unico oppure tramite autocertificazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

Art.3 - Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione esclusivamente sul modulo di domanda predisposto dal Settore Politiche Sociali del Comune di Sestu e debitamente compilata in ogni sua parte.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- 2) Copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno;
- 3) Copia di un valido documento di identità del richiedente.

Art. 4 - Predisposizione degli elenchi dei beneficiari

L'Amministrazione Comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Procederà alla predisposizione di due elenchi di beneficiari uno per coloro che rientrano nella fascia A) e uno per coloro che rientrano nella fascia B).

Art. 5 - Formazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Gli elenchi degli ammessi verrà approvato con determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi.

Art. 6 - Determinazione della misura dei contributi

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica i criteri individuati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.25/56 del 19.05.2011.

Ai sensi dell'art.2 del D.M. LL.PP. del 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel precedente art.1.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, ed il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo effettivo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Art. 7 - Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

Nel caso in cui la Regione assegni un fondo inferiore al fabbisogno rilevato, il Comune si riserva di applicare le riduzioni, prevedendo la ripartizione del fondo proporzionalmente tra gli aventi diritto.

L'importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi si terrà conto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione.

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria documentazione e presentate al Centralino del Comune, **a pena di esclusione, entro e non oltre l'8 luglio 2011.**

Per le domande spedite tramite servizio postale farà fede il timbro dell'Ufficio postale.

Le domande incomplete, predisposte su modulistica diversa da quella messa a disposizione dal Settore Politiche Sociali del Comune di Sestu o prive della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione e pertanto saranno automaticamente escluse.

Art. 9 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici, e verrà pertanto escluso dalla graduatoria.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Sestu, li 13/06/2011

La Responsabile Settore Politiche Sociali
A.S. Lucia Locci